

Pubblicato il 09/01/2019

N. 00014/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01405/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2018, proposto da

Natile Lorenzo, rappresentato e difeso dagli Avvocati Elena Cafaro e Francesco Ranieri, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

a) della determinazione dirigenziale n. 178 del 21 novembre 2018 della Provincia di Taranto, con la quale è stato approvato l'avviso di selezione pubblica e lo schema di domanda per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 (uno) Dirigente del “Settore Pianificazione e Ambiente”;

b) dell'avviso pubblico di selezione indetta dalla Provincia di Taranto per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente, *ex art.* 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Settore Pianificazione e Ambiente";

d) di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ancorché non conosciuto, compreso lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione e di funzione della Dirigenza dell'Ente, laddove interpretati in senso difforme da quanto rappresentato nel ricorso, il provvedimento prot. n. 0035837 del 19 novembre 2018 e il Decreto Presidenziale della Provincia di Taranto n. 99 del 15 novembre 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 gennaio 2019 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti gli Avv.ti E. Cafaro e C. Semeraro;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio:

- che non sembrano fondate le eccezioni preliminari formulate dalla Provincia di Taranto e che, in particolare, appare sussistere la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto, nella fattispecie concreta in esame, la gravata determinazione dirigenziale n. 178 del 21 novembre 2018 (di approvazione dell'avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato, *ex art.*

110 del Decreto Legislativo n. 267/2000) e, quindi, il relativo avviso pubblico sono stati adottati in data successiva e non già antecedente rispetto agli atti impugnati connessi (decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 99 del 15 novembre 2018 e atto dirigenziale prot. n. 0035837 del 19 novembre 2018), sicchè i provvedimenti macro - organizzativi in questione, in quanto consequenziali, non possono configurarsi quali atti presupposti degli atti gestionali di che trattasi;

- che il ricorso risulta assistito dal necessario *fumus boni iuris*, considerato:
- che *“In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel testo modificato dal D.L. n. 155 del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque, e non già il D.Lgs. n. 257 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che la incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato”* (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 13 gennaio 2014, n. 478, tuttora e vieppiù condivisibile alla luce delle modifiche introdotte al testo del citato art. 110 T.U.E.L. dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 - obbligo di previa selezione pubblica; si veda, anche, per analoghe considerazioni, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 5 maggio 2017, n. 11015);

- che, quindi, appare fondata ed assorbente la prima censura, in quanto l'incarico dirigenziale del ricorrente (dirigente del Settore Pianificazione e Ambiente, incarico non apicale, ma di tipo tecnico - professionale, involgente lo svolgimento di funzioni gestionali e di esecuzione rispetto agli indirizzi politici deliberati dagli Organi di governo degli Enti di riferimento, pure attribuito all'esito di selezione pubblica) deve avere durata minima triennale (e, pertanto, con scadenza il 20 novembre 2020), anziché (automaticamente) alla scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, applicabile agli Enti Locali anche nel caso degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni *ex art.* 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- sussistono, pertanto, i presupposti per la invocata sospensione dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 178 del 21 novembre 2018 della Provincia di Taranto e del relativo avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente, *ex art.* 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con disapplicazione, in via incidentale e cautelare, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del c.p.a., dell'atto dirigenziale prot. n. 0035837 del 19 novembre 2018 e del Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 99 del 15 novembre 2018, *in parte qua* e nei limiti dell'interesse del ricorrente (e, peraltro, con ordinanza n. 174/2019, il Tribunale Civile di Taranto - Sezione Lavoro ha accolto il ricorso proposto *ex art.* 700 c.p.c., ordinando, per l'effetto, in via provvisoria alla Provincia di Taranto di riconoscere al ricorrente il diritto a svolgere, fino al 20 novembre 2020, l'incarico di Dirigente del Settore Pianificazione e Ambiente, conferitogli *ex art.* 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000);

Rilevata, altresì, la sussistenza del danno grave ed irreparabile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe, nei sensi e termini di cui in motivazione, e, per l'effetto:

- sospende l'efficacia della determinazione dirigenziale n. 178 del 21 novembre 2018 della Provincia di Taranto e del relativo avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente, *ex art.* 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- disapplica, in via incidentale e cautelare, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del c.p.a., l'atto dirigenziale prot. n. 0035837 del 19 novembre 2018 e il Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 99 del 15 novembre 2018, *in parte qua* e nei limiti dell'interesse del ricorrente;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 ottobre 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore

Anna Abbate, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE
Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO